



REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI INCARICHI AGLI ESPERTI ESTERNI

PREMESSA

Nella scuola autonoma si rende talvolta necessario ricorrere ad esperti esterni per far fronte alla realizzazione di attività inserite nel Piano dell'Offerta Formativa, poiché non sempre esistono risorse professionali interne, in grado di guidare gli alunni al raggiungimento di obiettivi formativi in modo efficace, efficiente e con un risparmio in fatto di tempi.

I contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa stabiliti dal D.lgs. n.165/2001 sono così riassumibili:

- 1) devono essere conferiti ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, peraltro, si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti d'opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore;
- 2) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;
- 3) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
- 4) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.

FINALITA' E AMBITO DI APPLICAZIONE

L'istituzione scolastica può stipulare contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti al fine di:

- garantire l'arricchimento dell'offerta formativa,
- realizzare particolari progetti didattici,
- realizzare specifici programmi di ricerca, sperimentazione e aggiornamento.

Condizioni preliminari

Le attività per le quali l'istituzione scolastica può ricorrere ad esperti esterni devono essere:

- coerenti col PTOF,
- coerenti con le finalità dichiarate nel precedente articolo,
- coerenti con le disponibilità finanziarie programmate.

Prima di ricorrere all'esperto esterno, è necessario accertare concretamente l'impossibilità di realizzare le attività programmate con personale in servizio interno alla scuola.

Istituto Istruzione Superiore Tecnico Industriale e Geometri "L. Allievi – A. da Sangallo"

Indirizzo: Informatica e Telecomunicazioni - Chimica materiali e biotecnologie - Elettrotecnica Elettronica - Meccanica, Meccatronica ed energia, Costruzioni ambiente e territorio con opzione Tecnologia del legno – Corso Serale Elettrotecnica

Indirizzo: Via Cesare Battisti 131- Terni Tel. 0744 61241 -Fax 0744 300244

Sito Internet :/itttneri.gov.it

Posta elettronica: info.itisterni@gmail.com

tris012001@istruzione.it

tris012001@pec.istruzione.it

CF: 91066520551

Codice IPA: iistig

Codice univoco: UFQSOJ

TRIS012001 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001797 - 03/02/2018 - A/32 - I
TRIS012001 - ALBO PRETORIO - 0000024 - 03/02/2018 - A5 – REGOL - I



Criteria generali

- Assicurare trasparenza nelle procedure e nella selezione,
- Garantire la qualità della prestazione,
- Valutare più opzioni sulla base di competenze professionali acquisite e titoli valutabili,
- Scegliere la soluzione più conveniente in termini di costo/beneficio,
- Fra più opzioni, valutare l'opportunità di dare la precedenza alla collaborazione con personale docente esperto, in servizio presso altre scuole statali, previa autorizzazione del Dirigente scolastico della scuola di appartenenza, ai sensi dell'art. 35, CCNL 29.11.2007.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

1. Ai sensi dell'art. 40 del Decreto n. 895/2001, l'istituzione scolastica può stipulare contratti di prestazione d'opera con esperti solo per particolari attività ed insegnamenti al fine di garantire l'arricchimento dell'offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di sperimentazione, quando non sia reperibile fra il personale interno la specifica competenza (o anche semplicemente la disponibilità) necessaria allo svolgimento delle attività connesse all'attuazione del P.O.F.
 2. L'art. 31, comma 4 "Capacità negoziale"
 3. L'art. 33 comma 2 del Decreto n. 895/2001 prevede a tal fine che il Consiglio di Istituto, sentito il Collegio dei Docenti, disciplini nel Regolamento di Istituto le procedure ed i criteri di scelta del contraente, al fine di garantire la qualità della prestazione nonché il limite massimo di compenso attribuibile in relazione al tipo di attività ed all'impegno professionale richiesto.
 4. L'art. 40 "Contratti di prestazione d'opera per l'arricchimento dell'Offerta Formativa", con il quale viene attribuita alle Istituzioni Scolastiche la facoltà di stipulare Contratti di Prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l'Arricchimento dell'Offerta Formativa;
 5. Vista la circ. 05/12/03, n. 41 del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali;
 6. Visto L'art. 46 della Legge 06/08/08 n. 33
 7. Visto l'art. 7, comma 6, D.Lgs. 165/01, inerente la "Gestione delle risorse umane";
 8. L'art. 35, D.I. 44/01 "Pubblicità, attività informative e trasparenza dell'attività contrattuale";
 9. Il CCNL del comparto scuola sottoscritto in data 29/11/2007;
 10. Il Piano Triennale dell'Offerta Formativa dell'ITT Allievi Sangallo;
 11. L'art. 10 del T.U. n° 297 del 16/04/1994;
 12. Il D.L. n.112/2008 e la circolare n.2/2008 del Ministero della Funzione Pubblica.
 13. Linee guida del MIUR aggiornamento 25 luglio 2017 recanti tra l'altro le modalità di selezione degli esperti interni ed esterni da impiegare nei progetti PON sia FSE che FESR
 14. Circolare prot. n° 35815 del 2 agosto 2017 recante chiarimenti circa la selezione degli esperti sia interni che esterni
 15. Circolare prot. n° 38115 del 18 dicembre 2017 recante ulteriori chiarimenti circa la selezione degli esperti sia interni che esterni
- Il Collegio dei docenti in data 23 gennaio 2017 ha espresso un parere favorevole presente regolamento. Le procedure verranno realizzate tenendo conto delle indicazioni fornite dal MIUR fino alla data odierna e di quelle che verranno successivamente emanate.



ART. 1

(Requisiti professionali)

1. Nel conferimento dell'incarico si terrà presente quanto disposto dall'art. 46 della Legge 133/2008 che recita testualmente:

“Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:

- a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;
- b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
- c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
- d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.”

2. I limiti di spesa sono fissati nel Programma Annuale in base alla normativa vigente.

Nella definizione dei requisiti richiesti si tiene conto di quanto stabilito dalla Circolare 5/2006 e Circolare 1/2010 del Dipartimento della Funzione Pubblica in materia di “esperti di provata competenza” secondo l'interpretazione datane dall'art. 46 L.133/2008 che afferma: “Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti d'opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore”.

3. Per ciascuna attività/progetto deliberati nel PTOF per lo svolgimento dei quali si renda necessario il ricorso alla collaborazione di esperti esterni si stabilisce che gli stessi debbano essere in possesso dei requisiti adeguati al tipo di attività da svolgere quali:

- competenze richieste dal progetto;
- esperienze di lavoro nel campo di riferimento del progetto;
- esperienze metodologiche e didattiche;
- titoli di studio e di formazione;
- attività di libera professione svolta nel settore;
- eventuali collaborazioni precedenti.

ART. 2

(Pubblicazione degli avvisi di selezione)

1. Il Dirigente, sulla base del piano dell'offerta formativa e del Programma Annuale, individua le attività e gli insegnamenti per i quali possono essere conferiti incarichi ad esperti esterni e ne dà informazione con uno o più avvisi da pubblicare all'albo ufficiale dell'Istituto sul sito web ed eventualmente con altre forme di pubblicità ritenuta idonee.

2. Gli avvisi dovranno indicare le modalità e i termini per la presentazione delle domande, i titoli che saranno valutati, la documentazione da produrre, nonché l'elenco dei contratti che s'intende stipulare.

Di norma il termine per la presentazione delle domande è di 15 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso. Per ciascun contratto deve essere specificato :

- l'oggetto della prestazione;
- la durata del contratto: termini di inizio e conclusione della prestazione;
- il corrispettivo previsto per la prestazione



3. I candidati devono essere in possesso dei requisiti per l'accesso al pubblico impiego.
4. Ciascun aspirante in possesso dei requisiti, nel termine che sarà stabilito dal Dirigente scolastico, può presentare domanda alla scuola ai fini dell'individuazione.

ART. 3

(Criteri di scelta e procedure per i contratti)

1. Il Dirigente redige apposite convenzioni con enti e associazioni culturali, onlus e di volontariato finalizzate alla collaborazione di loro esperti nella realizzazione di iniziative progettuali deliberate dagli Organi Collegiali e previsti dal PTOF.

Il Dirigente Scolastico è delegato, inoltre, a stipulare convenzioni con le Università e/o scuole superiori scuole superiori al fine di favorire l'inserimento nella nostra realtà scolastica di tirocinanti.

Durante la fase di selezione dell'esperto esterno e/o dell'Associazione, l'Istituto si impegna:

- Ad assicurare la trasparenza nelle procedure e nella selezione;
 - A garantire la qualità della prestazione;
 - A valutare le proposte sulla base di competenze professionali acquisite e titoli valutabili;
 - A scegliere la soluzione più conveniente in termini di costo/beneficio;
2. Il Dirigente conferisce l'incarico, tramite nomina o contratti scritti, ad esperti scegliendo in base ai seguenti criteri:
- a. i titoli di studio e le specializzazioni;
 - b. le esperienze lavorative nel settore;
 - c. pubblicazioni, master e stage (documentabili) sempre nel settore;
 - d. pregressa esperienza nella scuola.

Per gli incarichi relativi ai progetti finanziati con fondi PON, i criteri di cui sopra sono così integrati:

Criteri di ammissibilità per il personale esterno:

- essere in godimento dei diritti civili e politici
- non avere subito condanne penali
- non avere procedimenti penali in corso
- non essere stato interdetto o sottoposto a misure che escludono, secondo le leggi vigenti, la costituzione del rapporto di lavoro con l'Istituto Tecnico Allievi Sangallo
- non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione, ovvero dichiarato decaduto da un impiego pubblico, ai sensi dell'art. 127 comma 1, lett. D del DPR 3/1957
- disponibilità a svolgere l'incarico senza riserva, secondo le attività previste dal modulo assegnato, secondo il calendario che verrà approntato dal Dirigente Scolastico
- disponibilità a partecipare agli incontri preliminari e finali collegati alla realizzazione del Progetto stesso
- avere un titolo di studio adeguato alla attività didattica da svolgere

Titoli culturali e professionali valutabili

- titoli di studio afferenti alla tipologia di intervento;
- laurea specifica;
- abilitazione all'insegnamento nella classe di concorso afferente alla tipologia di intervento per i percorsi di tipo disciplinare;
- competenze informatiche e del sistema di gestione del P.O.N.;
- patente informatica;
- dottorato di ricerca;



- pubblicazioni;
- specializzazioni afferenti all'area di intervento;
- corsi di perfezionamento post – laurea;
- comprovata esperienza lavorativa nel settore di pertinenza;
- comprovata esperienza di docenza nel settore di pertinenza;
- esperienza e/o coordinamento corsi di formazione e specializzazione post – universitari;
- esperienza nella gestione di progetti P.O.N.;
- partecipazione a progetti o sperimentazioni di rilevanza nazionali;
- appartenenza attuale o pregressa nei ruoli della scuola.

I criteri potranno essere adeguati dal Dirigente Scolastico in base alle caratteristiche del singolo Progetto. E' fatto comunque salvo il diritto di accesso agli atti della procedura e della graduatoria nei limiti di cui alla normativa vigente.

ART. 4

(Requisiti ed Individuazione degli esperti)

1. I contraenti cui conferire i contratti sono selezionati sulla base del possesso di titoli e competenze inerenti al progetto da realizzare (attestati da un curriculum vitae formato europeo).

Gli esperti esterni cui conferire i contratti sono selezionati dal Dirigente Scolastico mediante valutazione comparativa dei curricula, sulla base delle seguenti due tabelle di valutazione dei titoli.

2. Il Dirigente scolastico ove necessario nomina un'apposita commissione per le valutazioni di cui al presente articolo.

La Commissione per la valutazione sarà formata di norma: dall'Assistente Amministrativo referente dei progetti, dal Responsabile del progetto o Attività da realizzare o dal DSGA e presieduta dal Dirigente Scolastico. Detta Commissione potrà essere di volta in volta ampliata con altro personale in servizio presso l'Istituzione Scolastica per la valutazione di particolari caratteristiche richieste (a titolo di esempio e non limitativo od esaustivo: Assistente Tecnico per la stesura e valutazione di particolari griglie di criteri; docente di comprovata esperienza per il progetto o l'attività che si intende svolgere diverso dallo stesso Responsabile del Progetto o Attività; ecc.). La valutazione sarà effettuata sulla base dei requisiti professionali e dei criteri già esplicitati nell'art. 3.

3. Sarà compilata una valutazione comparativa, sulla base dell'assegnazione di un punteggio, come indicato nelle tabelle. Gli esperti esterni cui conferire i contratti sono selezionati dal Dirigente Scolastico o dalla Commissione mediante valutazione comparativa dei curricula, sulla base delle seguenti tabelle di valutazione dei titoli, che hanno un valore indicativo in quanto il Dirigente può modificare o integrare i punteggi in virtù di esigenze specifiche

4 Le esperienze pregresse verranno valutate purché effettuate senza demerito, evidenziato da segnalazioni scritte negative o inadempienze.

Tabella A di valutazione

(nei casi in cui siano richiesti titoli prevalentemente culturali e di docenza)

TITOLI	PUNTI	
1 Laurea specifica voto di laurea da 66 a 76	5	
	Da 77 a 99	10
2 Laurea specifica oltre 100/110	12	
3 Laurea specifica con lode	14	



4	Diploma specifico II grado	5
5	Docenza universitaria coerente con la tipologia di intervento	4 (per ogni anno) (max p. 20)
6	Docenza scuola di ogni ordine e grado coerente con la tipologia di	3 (per ogni anno) (max p. 15)
7	Pubblicazioni coerenti con la tipologia di intervento	1 (per ogni pubbl. fino a un max di 5)
8	Specializzazioni, corsi di perfezionamento post lauream, master, ecc., coerenti con la tipologia di intervento	2 (per ogni titolo)
9	Pregresse esperienze di docenza con l'istituto nella stessa tipologia di progetti	2 (per progetto)
10	Pregresse esperienze di docenza con l'istituto in progetti vari	2 (per progetto)
11	Pregresse esperienze di docenza in progetti vari	1(per progetto)
12	Solo per progetti finanziati PON: Esperienze di progettazione o organizzazione progetti PON;	4 (per ogni Collaborazione)

Tabella B di valutazione
(nei casi in cui siano richiesti titoli prevalentemente professionali)

TITOLI	PUNTI
1 Esperienza specifica nel settore	5 (per ogni anno)
2 Pregresse esperienze di collaborazione con l'istituto	5 (per ogni anno)
3 Pregresse esperienze di collaborazione con altri istituti	4 (per ogni anno)
4 Laurea	3
5 Diploma	1

Tabella C1 di valutazione
(nei caso di esperto di lingua)

TITOLO	Da	A	Punti
1) Diploma di laurea, specifico per l'attività richiesta – voto di laurea	66	100	4
	101	Lode	6
2) Certificato Post Graduate Certificate			5
3) Curriculum complessivo del candidato che attesti anche una specifica formazione per attività sia in ambito scolastico che inerenti alla relazione educativa e socio affettiva			Max. 5
		a giudizio della commissione da 0 a 5	
4) Altri titoli culturali (master, corsi di perfezionamento) che la Commissione, a proprio insindacabile giudizio, ritenga opportuno valutare			Max. 5
		a giudizio della commissione da 0 a 5	



Tabella C2 di valutazione
(nei caso di esperto madre lingua)

TITOLO	Punti
1) Diploma di laurea, specifico per l'attività richiesta	6
2) altre lauree	2
3) Curriculum complessivo del candidato che attesti anche una specifica formazione per attività sia in ambito scolastico che inerenti alla relazione educativa e socio affettiva	Max. 5 a giudizio della commissione da 0 a 5
4) Altri titoli culturali (master universitari di primo e secondo livello, corsi di perfezionamento/specializzazione altri titoli di studio attinenti alle attività formative oggetto del presente avviso) che la Commissione, a proprio insindacabile giudizio, ritenga opportuno valutare	Max. 5 a giudizio della commissione da 0 a 5

A parità di punteggio sarà data la preferenza ai candidati che:

- Abbiano già lavorato in Istituto;
- Abbiano svolto esperienze in altri Istituti;
- Minore età

ART. 5
(Doveri e responsabilità dell'esperto)

1. L'esperto destinatario del contratto di prestazione d'opera deve assumere nei confronti dell'istituzione scolastica i seguenti impegni:

- Predisporre il progetto specifico di intervento in base alle eventuali indicazioni e richieste della scuola;
- Definire con la scuola il calendario delle attività e concordare eventuali variazioni;
- Realizzare quanto previsto per l'incarico con la diligenza professionale richiesta .

2. In base al contratto d'opera, può svolgere la propria attività in appoggio agli insegnanti durante l'attività didattica curriculare e, in tal caso, la responsabilità sugli alunni rimane a carico degli insegnanti, oppure può gestire direttamente corsi di insegnamento aggiuntivi, assumendo tutte le responsabilità connesse alla vigilanza degli alunni, previa autorizzazione dei genitori. In tal caso l'esperto è tenuto a rispondere direttamente all'Istituzione scolastica per ogni intervento connesso all'incarico.



ART.6
(Stipula del contratto)

1. Nei confronti dei candidati selezionati, il Dirigente provvede alla stipula del contratto.
2. Nel contratto devono essere specificati:
 - l'oggetto della prestazione;
 - i termini di inizio e conclusione della prestazione;
 - il corrispettivo della prestazione indicato al netto della imposta sul valore aggiunto, se dovuta, e del contributo previdenziale e fiscale limitatamente alla percentuale a carico dell'amministrazione;
 - le modalità di pagamento del corrispettivo;
 - le cause che danno luogo a risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del C.C. e le condizioni per il ricorso delle parti al recesso unilaterale.
3. Per i titolari dei contratti deve essere previsto l'obbligo di: svolgere l'incarico secondo il calendario predisposto dalla scuola; assicurare, se necessario, la propria presenza negli incontri propedeutici all'inizio delle attività, al fine di predisporre una programmazione concordata con i docenti, e nelle manifestazioni conclusive del progetto; documentare l'attività svolta; autorizzare la scuola al trattamento dei dati personali conformemente alla legge 196/2003. I titolari dei contratti hanno l'obbligo di assolvere a tutti i doveri didattici in conformità alle vigenti disposizioni
4. La natura giuridica del rapporto che s'instaura con l'incarico di collaborazione esterna è quella del contratto di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, e la disciplina che lo regola è quella stabilita dagli artt. 2222 e seguenti del codice civile. La prestazione deve essere di natura temporanea.
5. I contratti di cui al presente regolamento, qualora vengano stipulati con personale non appartenente all'Amministrazione scolastica, costituiscono prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa o prestazioni occasionali e sono assoggettati al corrispondente regime fiscale e previdenziale, in dipendenza anche della posizione del contraente e non danno luogo a diritti in ordine all'accesso nei ruoli della scuola.
6. I contratti di cui si tratta, nel caso in cui vengano stipulati con personale appartenente all'Amministrazione scolastica, costituiscono collaborazioni plurime, ai sensi degli artt. 35 e 57 del CCNL 2006-2009.
7. I contratti di cui al presente regolamento non possono avere di norma durata superiore all'anno scolastico. Eventuali deroghe devono essere opportunamente motivate
8. I contratti di cui al presente regolamento sono assoggettati al regime fiscale e previdenziale, in dipendenza della posizione del contraente, e non danno luogo a diritti in ordine all'accesso nei ruoli della scuola.
9. Non sono rinnovabili i contratti oggetto di risoluzione o di recesso.
10. E' istituito presso la segreteria della scuola un registro degli incarichi esterni in cui dovranno essere indicati i nominativi dei professionisti incaricati, l'importo dei compensi corrisposti e l'oggetto dell'incarico. (il medesimo sarà inoltre pubblicato in forma elettronica sul sito internet della scuola).

ART.7
(Autorizzazione dipendenti pubblici e comunicazione alla funzione pubblica)



1. Ai fini della stipula dei contratti disciplinati dal presente regolamento con i dipendenti di altra amministrazione pubblica e di altra scuola è richiesta obbligatoriamente la preventiva autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza di cui all'art. 53 del D.L.vo 30/3/2001, n.165.
2. L'elenco dei contratti stipulati con i soggetti di cui al comma precedente è comunicato annualmente al dipartimento della funzione pubblica entro i termini previsti dall'art. 53, commi da 12 a 16 del citato D.L.vo n.165/2001.

Art. 8
(Determinazione del compenso)

1. Il compenso attribuibile deve tener conto:
 - del tipo di attività, dell'impegno e delle competenze professionali richieste all'esperto esterno e/o Associazione
 - delle disponibilità finanziarie programmate.
2. Il compenso per attività di insegnamento svolte dall'esperto esterno e/o Associazione deve essere congruo rispetto alla specificità professionale richiesta.
Può essere anche previsto un pagamento forfetario, ove più conveniente all'Amministrazione.
Sono fatti salvi i compensi previsti in specifici progetti finanziati con fondi comunitari e/o regolamentati dagli stessi enti erogatori. È fatto divieto di anticipazione di somme. Ai collaboratori non compete alcun trattamento di fine rapporto, comunque denominato.

3. Misura dei compensi

Il compenso massimo, fatte salve le deroghe di cui sopra, è così definito:

Personale interno alla pubblica amministrazione

Tipologia

Attività di insegnamento

Attività di non insegnamento docente

(da riportare per il personale ATA al profilo di appartenenza)

Importo orario

fino ad un massimo di €. 35,00

fino ad un massimo di €. 17,50

Decreto Interministeriale n. 326 del 12/10/1995 "Compensi spettanti per attività di direzione e di docenza relativi alle iniziative di formazione"

Tipologia

Importo

Direzione, organizzazione

fino ad un massimo di €. 41,32
giornaliere

Coordinamento, progettazione, produzione di materiali,
valutazione monitoraggio

fino ad un massimo di €. 41,32 orari
e fino ad un massimo €. 51,65 orarie
per universitari

Docenza

fino ad un massimo di €. 41,32 orari
e fino ad un massimo €. 51,65 orarie per universitari

Attività tutoriale, coordinamento gruppo di lavoro

fino ad un massimo di €. 25,82 orari

Circolare Ministero del Lavoro n. 101/97 "Congruità dei costi per le attività formative e cofinanziate dal F.S.E."

Tipologia

Importo



Docenti, direttori di corso e di progetto; Docenti universitari di ruolo, ricercatori senior; Dirigenti di azienda, imprenditori, esperti del settore senior (con esperienza decennale); Professionisti, esperti junior di orientamento, di formazione (con esperienza decennale)	fino ad un massimo di €. 85,22
Docenti, coodocenti, direttori di corso e condirettori di progetto; ricercatori universitari I livello, Ricercatori junior (esperienza triennale); Professionisti, esperti di settori junior (triennale); professionisti, esperti junior di orientamento, di formazione (iniziale e continua) e di didattica con esperienza triennale di docenza.	fino ad un massimo di €.56,81
Co-docenti o co-direttori di corsi e di progetti.	fino ad un massimo di €.46,48
Tutor.	fino ad un massimo di €.30,99

Nel caso di Progetti che prevedano costi standard si applicheranno gli importi previsti nei bandi relativi.

4. Con il prestatore d'opera è possibile concordare un compenso, anche forfetario, diverso da quello fissato dalle tabelle sopra esposte. Nel caso di compenso eccedente gli importi tabellari, sarà necessario, nell'affidare l'incarico, dare adeguata motivazione in relazione al fatto che le caratteristiche del progetto presuppongono professionalità tali da giustificare il maggior compenso orario. Nel compenso fissato può essere compreso anche il rimborso forfetario delle spese di viaggio e gli oneri a carico dell'Amministrazione.

5. Di norma, il Dirigente Scolastico valuterà più offerte anche considerando quelle in continuità e già collaudate.

ART. 9

Valutazione della prestazione

1. L'Istituto prevede una valutazione finale del progetto e dell'intervento dell'esperto esterno attraverso appositi questionari di gradimento. L'esito negativo può essere motivo di esclusione da eventuali future collaborazioni.

2. N.B. **La circolare n. 2/2008 citata nelle premesse** chiarisce che solo per le collaborazioni meramente occasionali che si esauriscono in una sola azione o prestazione, caratterizzata da un rapporto "intuitu personae" che consente il raggiungimento del fine, e che comportano, per loro stessa natura, una spesa equiparabile ad un rimborso spese, quali ad esempio la partecipazione a convegni e seminari, la singola docenza, la traduzione di pubblicazioni e simili, non si debba procedere all'utilizzo delle procedure comparative per la scelta dell'esperto, né ottemperare agli obblighi di pubblicità.

Art. 10

Impedimenti alla stipula del contratto

1. I contratti con i collaboratori esterni e/o Associazioni possono essere stipulati, ai sensi dell'art. 32, comma 4, del Decreto Interministeriale n. 44 del 1/2/2001, soltanto per le prestazioni e le attività:
- che non possono essere assegnate al personale dipendente per inesistenza di specifiche competenze professionali;



- che non possono essere espletate dal personale dipendente per indisponibilità o coincidenza di altri impegni di lavoro;
- di cui sia in ogni modo opportuno il ricorso a specifica professionalità esterna insostituibile con altra figura professionale interna alla Scuola;
- di cui sia previsto, a livello ministeriale di linee guida, il ricorso a specifiche professionalità esterne.

Art. 11
Manifestazioni particolari

1. Per manifestazioni particolari, ristrette nel tempo, che richiedano l'intervento di personalità e professionalità particolari è possibile derogare dalla procedura e dai limiti di spesa.

Art.12
Modifiche

1. Il presente Regolamento costituisce parte integrante del Regolamento d'Istituto e ha durata e validità illimitata; potrà comunque essere modificato con apposita delibera.

Art.13
Pubblicità

1. Il presente Regolamento è portato a conoscenza tramite pubblicazione sul sito web dell'Istituzione Scolastica.

Approvato dal CDI in data 24 gennaio 2018